

COMM. TRIB. PROVINCIALE BERGAMO - 138/10/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto consegnato il 15 febbraio 2011 alla Agenzia delle Entrate-Direz.prov.le di Bergamo e depositato l'11 marzo, la sig.ra Fa.Ro. assistita dal dott. Ruggeri come da procura in atti, ha proposto ricorso avverso l'avviso di accertamento, recante la determinazione sintetica (ex art.38 commi 4, 5 e 6 DPR 600/73) del reddito personale dell'anno 2005, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità del metodo accertativo adottato in uno alla condanna alle spese.

Con memoria di costituzione l'Ufficio Finanziario comunica che avendo valutato positivamente le eccezioni mosse dalla ricorrente alla rettifica, in esercizio del potere di autotutela ha provveduto con provvedimento n. 89584/ 1° aprile 2011 all'annullamento dell'atto impugnato; chiede pertanto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.

In sede dibattimentale, il professionista incaricato della difesa nel prendere atto della cessazione della materia del contendere, insiste per la condanna alle spese processuali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione esaminati gli atti, da atto che il provvedimento in autotutela dell'annullamento dell'accertamento è stato tempestivamente adottato dall'Ufficio in data 1° aprile 2011 a seguito della presentazione del ricorso del 15 febbraio.

Ciò posto non si ravvisano gli estremi per la condanna alle spese in assenza di comportamento lesivo dei diritti della ricorrente ex art. 2403 C.C.

P.Q.M.

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese.